

Oggetto: richiesta ESONERO TASSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ genitore dell'alunno/a

\_\_\_\_\_ iscritto per l'a.s. 2017/18 alla classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

relativamente al pagamento delle tasse scolastiche:

- |                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Tassa di immatricolazione e frequenza</b> | <b>€ 21,17</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tassa di frequenza</b>                    | <b>€ 15,13</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tassa domanda esami di stato</b>          | <b>€ 12,09</b> |

**CHIEDE**

- ESONERO per MERITO**
  - presumibile votazione non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell'anno in corso
  - nel caso non si raggiunga la media di 8/10 l'attestazione del pagamento va consegnata entro il 30 giugno
  
- ESONERO per CONDIZIONI ECONOMICHE**
  - vedere dietro il prospetto delle fasce di reddito
  - entro il 30 giugno deve essere compilata la autocertificazione sotto riportata oppure consegnare l'attestazione di pagamento.

Arezzo, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

.....  
**AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL REDDITO (esonero per condizioni economiche)**

- **Da compilare a giugno - firmare davanti all'impiegato ricevente**
- **oppure presentare stessa dichiarazione firmata con allegato copia del documento di identità del richiedente**

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 4/01/68 n. 15 per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, DICHIARA che il proprio nucleo familiare è composto da n. \_\_\_\_\_ persone e che il **REDDITO IMPONIBILE** relativo al suddetto nucleo per l'ANNO 2017 è di € \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

OGGETTO: Nota MIUR prot. n. 1987 del 23/02/2017- Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018.

Le tasse scolastiche di cui all'art. 200, co. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione (1): euro 6,04;
- tassa di frequenza: euro 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: euro 12,09 (2);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: euro 15,13.

L'art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l'altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017 (Documento di economia e finanza 2016 - fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2015	Rivalutazione in ragione dello 0.9 % con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016
1	euro 5.336,00	euro 53,00	euro 5.384,00
2	euro 8.848,00	euro 88,00	euro 8.928,00
3	euro 11.372,00	euro 113,00	euro 11.474,00
4	euro 13.581,00	euro 134,00	euro 13.703,00
5	euro 15.789,00	euro 156,00	euro 15.931,00
6	euro 17.895,00	euro 177,00	euro 17.056,00
7 e oltre	euro 19.996,00	euro 198,00	euro 20.176,00

Con l'occasione, in relazione al versamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 9 novembre 2016, n. 12474, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

(1) La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

(2) Si precisa che, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010, l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela Palumbo